



Spett.le **Ministero della Cultura**  
**Soprintendenza Speciale per il Piano**  
**Nazionale di Ripresa e Resilienza**  
Via San Michele 22 – 00153 Roma  
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
*Commissione tecnica PNRR-PNIEC*  
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma  
PEC: ctva@pec.miniambiente.it

**Oggetto: ID 7855. GRAVINA DI PUGLIA (BA): Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "LO SCHIAVO". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (PNIEC). Proponente: Società Ambra Solare 13 Srl.**

**Riscontro Vs. nota Prot. 0001286-P del 07/07/2022.**

Egregi Signori,

riscontriamo la Vs. nota indicata in oggetto con la quale in riferimento al progetto ID 7855 ci avete formulato richiesta di integrazione documentale ex Art. 24 D. Lgs. 152/2006 al fine di evidenziare quanto segue.

Premesso che:

- In data 27/12/2021 la scrivente società ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Con nota Prot. 58085 del 10/05/2022 la Divisione V del MITE ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni interessate, incluso il Ministero della Cultura in indirizzo, la procedibilità dell'istanza, precisando, altresì, che *"dalla data della presente comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo"*;
- Pertanto, eventuali osservazioni/richieste da parte degli enti ed Amministrazioni interessate relative al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale *de quo* sarebbero dovute pervenire entro il termine perentorio del 09/06/2022;



ciò premesso,

la Vs. richiesta di integrazioni del 07/07/2022 giunge assolutamente tardiva rispetto alle tempistiche perentorie prescritte dall'Art. 24, comma 3 e comma 4, D. Lgs. 152/2006, pertanto, è a tutti gli effetti irricevibile. La medesima, inoltre, non prevede alcun termine entro il quale la scrivente deve procedere alla trasmissione delle integrazioni.

In aggiunta a quanto sopra, evidenziamo che il progetto "LO SCHIAVO" non ricade in aree vincolate *ex lege*, pertanto, ai sensi della normativa vigente (Art. 12 D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 e Art. 22 D. Lgs. 199/2021), il parere del Ministero della Cultura non è vincolante.

Chiariti tali aspetti e chiarito il ruolo del Vs. Ministero nell'ambito del procedimento ID 7855, per spirito di massima collaborazione, compatibilmente con gli elementi progettuali già agli atti, trasmettiamo, unitamente alla presente, documento, composto da n. 24 pagine inclusa la presente, contenente le ns. risposte ad ogni vs. singola richiesta.

Alleghiamo inoltre:

- All. A – Cartografia di dettaglio: sovrapposizione ad aree vincolate;
- All. B – Evidenza della decadenza dell'autorizzazione unica dell'impianto fotovoltaico denominato "Masseria Canio";
- All. C – Evidenza della richiesta di perfezionamento dell'accordo previsto dal comma 8 art. 25 del D.Lgs. 50/2016 Soprintendenza.

La presente è inviata per opportuna conoscenza al Ministero della Transizione Ecologica affinché ne prenda atto e proceda tempestivamente con gli adempimenti di sua competenza considerato che il progetto in questione è soggetto alle tempistiche perentorie di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006 e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta, con precedenza ai sensi dell'Art. 8, comma 1, D. Lgs. 152/2006, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Distinti Saluti.

Ambra Solare 13 Srl

## CHIARIMENTI

### 1. Aspetti paesaggistici

#### Richiesta di chiarimento:

1. *Nella Relazione paesaggistica il proponente dichiara che "Per ciò che concerne le aree o zone tutelate di cui al D.Lgs. 42/04 non si evidenziano interferenze con il progetto in esame". Considerato che l'area dell'impianto agrifotovoltaico proposto lambisce un'area tutelata ex lege ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c), del D.Lgs. 42/2004 (canale dell'Annunziata), come anche un'area di rispetto boschi (UCP), si chiede una cartografia di dettaglio che rappresenti l'area dell'impianto proposto, comprensiva della recinzione e delle opere di mitigazione previste, sovrapposta alle aree tutelate dal PPTR, beni paesaggistici e ulteriori contesti presenti in prossimità dell'impianto. Nel caso in cui si rilevi una interferenza, anche minima, del progetto proposto (comprensivo quindi delle recinzioni e delle opere di mitigazione) con beni paesaggistici e/o ulteriori contesti dovrà essere verificata la compatibilità dell'opera ivi ricadente con la relativa disciplina del PPTR.*

#### Chiarimento

Premesso che le particelle catastali di terreno nella disponibilità del proponente interessano anche aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04, nella definizione dei confini d'impianto e quindi nel tracciamento del perimetro di recinzione delle opere all'interno delle stesse particelle, la progettazione ha escluso le porzioni di terreno interessate da vincoli o tutele. Questa esclusione è ampiamente argomentata negli elaborati di progetto.

Al fine di meglio identificare i confini fisici dei perimetri si allega alla presente (All. A – Cartografia di dettaglio: sovrapposizione ad aree vincolate) una rappresentazione di dettaglio con ingrandimenti delle zone di confine prospicienti a dette buffer zone, precisando che tali limiti rappresentano i confini della zona di rispetto del vincolo e non il vincolo diretto.

Da quanto richiamato ed unitamente ai metadati allegati al progetto definitivo è evidente che non vi sono interferenze con vincoli o aree di tutela all'interno dei perimetri costituenti l'impianto agrifotovoltaico e che tutte le componenti d'impianto non interessano aree vincolate o zone di rispetto delle stesse.



### Richiesta di chiarimento:


- 2. Si ritengono non esaustive le fotosimulazioni prodotte quasi esclusivamente dalla strada San Domenico, che separa l'area ZPS di Bosco Difesa Grande dall'area di intervento. Si chiedono ulteriori fotosimulazioni dalle segnalazioni architettoniche/archeologiche, individuate quali UCP dal PPTR, presenti nell'area vasta di riferimento individuata, quali la Masseria Annunziata (posta a 400 m dall'impianto), dallo Jazzo Staturò del Lepore e dalla Masseria Zingariello (a riprova di quanto rappresentato nelle Mappe di intervisibilità Teorica). Inoltre, dalle MIT, riportate nel documento "Valutazione degli impatti cumulativi", dovranno essere individuati i punti di ripresa dai quali sono visibili anche gli impianti esistenti e quelli autorizzati, presenti nell'ambito distanziale considerato (buffer di 3 km). Le fotosimulazioni dovranno comprendere anche la sottostazione elettrica, dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa. A completamento, si chiedono fotosimulazioni dall'alto (da realizzare con drone), comprensive degli impianti esistenti e autorizzati.*

### Chiarimento

Le fotosimulazioni proposte sono quelle che, a parere della scrivente, meglio rappresentano l'effetto percettivo dell'impianto dalle zone in cui lo stesso risulta visibile e percepibile dall'osservatore. Tali fotoinserti sono stati già oggetto di integrazione a seguito della richiesta della Commissione Tecnica del Ministero della Transizione Ecologica di cui alla nota n. 4226 del 23.06.2022, nella quale sono stati inseriti ulteriori punti di vista anche aerei (riprese con volo drone) sia per le aree di impianto che per la sottostazione.

Al fine di meglio argomentare l'aspetto visivo/percettivo delle opere in progetto, in ottemperanza alle specifiche richieste formulate da codesto Spett.le Ministero, si riporta una cartografia con indicazione dei punti di scatto effettuati dagli specifici punti di osservazione richiesti:

- Masseria Annunziata;
- Jazzo Staturò del Lepore;
- Masseria Zingariello;



**Figura 1 - Punti di scatto ed opere in progetto: Delimitazione Area impianto (in verde) SET (in rosso), SE (in blu)**

I criteri adottati dalla scrivente per l'individuazione dei punti di ripresa fotografica ricalcano le indicazioni dell'allegato tecnico al DPCM del 2005 e le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico indicano di valutare l'interferenza visiva del realizzando progetto mediante "[...] rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio [...]".

Secondo detti criteri, gli scatti fotografici e le eventuali fotosimulazioni dovranno essere effettuati quindi in corrispondenza di luoghi fruibili alla popolazione quali interno dei centri storici, beni vincolati o tutelati, siti archeologici, percorsi turistici di pregio, ecc.

Alla luce di quanto sopra premesso si allegano gli scatti fotografici realizzati dai contesti sopra elencati con evidenza delle risultanze riscontrate in termini di percezione visiva dell'iniziativa in progetto.

1. Masseria Annunziata




**Figura 2 - *Masseria Annunziata***



**Figura 3 - Scatto fotografico "Masseria Annunziata"**

Da questo punto di scatto, identificato quale fruibile e facilmente raggiungibile, l'area impianto non risulta visibile poiché la quota assoluta del punto di scatto risulta inferiore alla quota assoluta della interposta collina presente tra il medesimo punto di scatto e l'area impianto.

Il profilo altimetrico che segue dimostra tale circostanza.



**Figura 4 - Profilo altimetrico dalla Masseria Annunziata verso l'area impianto**


In merito ad altri punti nell'areale della Masseria, si precisa che essendo proprietà privata recintata non è consentito l'accesso libero al pubblico e che pertanto, anche se presenti possibili zone di intervisibilità teorica con l'area impianto, le stesse zone sono rappresentate da campi agricoli nell'intorno della masseria non raggiungibili dal pubblico.

Per quanto riguarda *Jazzo Staturo del Lepore* si precisa che l'areale indicato nel PPTR è rappresentato da un contesto fatiscente con presenza di qualche traccia di muratura diruta, posta in zona interclusa da bosco con alberature di alto fusto come visibile dalla foto di seguito riportata.



**Figura 5 – Jazzo Staturo del Lepore, vista dall'alto**

*L'assenza di strada di accesso percorribile la rende non raggiungibile al pubblico e la presenza degli alberi, costituenti il bosco, schermano l'area impianto. Il sito è raggiungibile dalla strada sterrata con accesso dall'area della dismessa base missilistica "Altamurgia Bassa" che ha ospitato missili Jupiter a testata nucleare nell'Alta Murgia. La foto che segue mostra una visuale verso l'area impianto dal massimo punto raggiungibile riscontrato.*




**Figura 6 – Strada di accesso verso Jazzo Staturo del Lepore – sito diruto**

Infine, relativamente alla Masseria Zingariello, si precisa che la stessa è posta a Nord rispetto all'area impegnata dalla stazione elettrica e quindi molto distante dall'area impianto (circa 1,4 km).

Detta Masseria non risulta in correlazione visiva né con l'area impianto né con l'area interessata dalla sottostazione. Lo scatto fotografico e i profili altimetrici che seguono, dimostrano tale circostanza.



**Figura 7 – Scatto fotografico “Masseria Zingariello”**



**Figura 8 – Profilo altimetrico dalla Masseria Zingariello verso la stazione elettrica e la sottostazione elettrica di trasformazione**

Per quanto riguarda le fotosimulazioni dall’alto (sia dell’area impianto che dell’area interessata dalla sottostazione) si rimanda all’elaborato già trasmesso a risposta della nota MiTe n. 4226 del 23.06.2022 (cfr. rif. Fotosimulazioni\_Rev.1.pdf).

### Richiesta di chiarimento:

3. *Considerata la presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta di riferimento, ad integrazione della valutazione degli impatti cumulativi di cui al documento "Valutazione degli impatti cumulativi", e con riferimento agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, determinati sulla base dei criteri stabiliti con D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamento degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, si chiede che venga definito il valore dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), determinato sulla base del Criterio A. Impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici, contenuta nel V-Tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo.*

### Chiarimento:

In riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. 2122/2012 e richiamata nel D.G.R. 162/2014 Regione Puglia si precisa, per come espressamente riportato anche nella medesima D.G.R., che ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo sulla componente suolo e sottosuolo, i valori dell'indice di pressione cumulativa (IPC) devono essere ricercati per l'areale definito dal raggio (AVA), solo considerando impianti appartenenti al medesimo dominio pertanto, visto che l'intervento in oggetto è rappresentato da un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di energia elettrica da fonte solare e agricoltura e visto che detta definizione di impianto trova riscontro nelle più recenti linee guida divulgate dal Ministero della Transizione Ecologica e richiamate al punto 6 della presente; visto inoltre che nell'areale considerato non ricadono altre proposte progettuali aventi la medesima configurazione (impianto agrivoltaico), l'indice di pressione cumulativa (IPC), definito dalla sopracitata D.G.R. 2122/2012, non trova applicazione al caso di specie e pertanto lo stesso non può essere determinato.

Infatti, l'indice di pressione cumulativa (IPC) è definito dalle "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A ENERGIA FOTOVOLTAICA" divulgato dall'ARPA PUGLIA, al fine di valutare:

1. "Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi" (A. Gilpin, 1995)
2. "Accumulo di cambiamenti indotti dall'uomo nelle componenti ambientali di rilievo (VECs: Valued Environmental Components) attraverso lo spazio e il tempo.

Tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva" (H. Spaling, 1997)

I criteri di valutazione per analisi degli impatti cumulativi per il concorso di più progetti in uno stesso ambito territoriale (impianti autorizzati e in corso di autorizzazione) che sono stati adottati da ARPA Puglia



**Ambra Solare 13 S.r.l.**  
**Gruppo Powertis**

nell'espressione delle proprie valutazioni tecniche, richieste dalla Regione Puglia e rese a norma dell'art.17 della L.241/1990 e s.m.i., si fondano nel rispetto del Principio di Precauzione.

Si sottolinea che l'applicazione, da parte dell'Agenzia, dei criteri per la valutazione degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici al suolo non deve e non può automaticamente essere tradotta nel parere finale che deve rispondere, oltre all'autonomia professionale del valutatore, a un soddisfacente e articolato numero di osservazioni (valutazioni) di cui quella in esame sui criteri – Indice di Pressione Cumulativa (IPC) e Distanza fra gli Impianti – sia pur dirimente, non sia l'unica.

Di conseguenza, un impianto agrivoltaico non rientra in nessuno dei domini citati dalla D.G.R. e pertanto l'indice di pressione cumulativa (IPC) non trova applicazione alcuna in termini di verifica.

La corretta applicazione della formula dell'IPC, oggetto di numerose divergenze in sede di valutazioni regionali, è stata più volte chiarita dalla stessa Agenzia ARPA<sup>1</sup>.

Il significato della formulazione di cui alla citata DGR 162/2014 è proprio quello di valutare se l'introduzione dell'impianto in progetto nel contesto territoriale definito dall'AVA soddisfa i requisiti di pressione individuati.

In conclusione, non riscontrando nell'areale altri impianti aventi caratteristiche simili a quelle oggetto della presente proposta, non riscontrando effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivanti dall'iniziativa in oggetto né accumulo di cambiamenti indotti dall'uomo nelle componenti ambientali di rilievo attraverso lo spazio e il tempo riferiti all'iniziativa proposta, la valutazione della componente suolo in termini di IPC non risulta applicabile al caso di specie.

#### **Richiesta di chiarimento:**

- 4. Considerato che nell'area di intervento risulta localizzato un altro impianto fotovoltaico, identificato come F/255/08 della società Falco Energia, denominato Masseria San Canio, autorizzato con determina n. 9 del 21/01/2011, ma non realizzato, si chiede di acquisire informazioni in merito alla validità dell'autorizzazione ovvero se la stessa sia stato oggetto di proroga dei termini di validità.*

#### **Chiarimento:**

In riferimento alla porzione di impianto parzialmente interferente con il progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Masseria San Canio" di cui al codice identificativo

---

<sup>1</sup> Chiarimento della stessa ARPA Puglia del 26.10.2020, allegato al procedimento ID\_VIA\_521 e pubblicato sul portale sit.puglia:

**"Chiarimenti inerenti al calcolo dell'indice di Pressione Cumulativa (IPC) ed alle valutazioni relative agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo di cui all'Allegato alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 06.06.2014 (DD 162/2014)."**



Ambra Solare 13 S.r.l.  
Gruppo Powertis

F/255/08, si allega alla Presente (allegato B) documento comprovante la decadenza dell'autorizzazione unica all'epoca rilasciata che unitamente al titolo di proprietà sulla porzione di terreno interessata da parte della società Ambra Solare 13 s.r.l. dimostrano la piena disponibilità del lotto e l'assenza di altri titoli autorizzativi in corso di validità.

Si precisa che l'area interessata dalla presente iniziativa è stata già oggetto di valutazione con conseguente rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico all'epoca non più realizzato per motivi legati a decadenza di incentivazione di tali iniziative.

L'area è pertanto già considerata idonea per la realizzazione di queste iniziative ed il Proponente ha inteso utilizzare detti luoghi, opportunamente ridimensionati in ragione delle nuove tecnologie, combinando la produzione energetica con quella agricola al fine di proporre la presente iniziativa.

#### Richiesta di chiarimento:

- 5. Nel Quadro Progettuale del SIA si riferisce: "In particolare le aree interne alla recinzione che ospitano i moduli fotovoltaici saranno destinate alla coltivazione di essenze foraggere, come di seguito descritte, mentre le aree esterne alla recinzione dei Campi A-B e l'intero campo D verranno utilizzati come seminativi avvicendati dove il grano occupa un ruolo di primo piano nella vegetazione agraria che come nelle tradizioni tipiche collinari, la superficie destinata a colture cerealicole viene sottoposta a delle rotazioni con leguminose, foraggere e non, per ammendare il terreno e non sottoporlo alla stanchezza del ringrano, attraverso anche l'adozione di tecniche di lavorazione meno invasive per preservare il suolo (minimun tillage)". Nelle tavole relative al layout di progetto, come anche nel SIA-Quadro Progettuale e nella Relazione Paesaggistica, non sono indicati i campi A, B, C e D citati. Si chiede una cartografia nella quale sia chiara la suddivisione nei campi come sopra indicata. Qualora già presente nella documentazione trasmessa con l'istanza di VIA, si chiede di indicare il riferimento dell'elaborato.*

#### Chiarimento:

La suddivisione dei campi richiamata è riconducibile alla definizione delle parti d'impianto relative alla composizione elettrica della parte fotovoltaica dell'iniziativa. La parte agricola, invece, interessa l'intera superficie di terreno nella disponibilità del proponente e quindi tutte le porzioni ricadenti all'interno delle perimetrazioni determinate dalle recinzioni e tutte le restanti porzioni esterne alle stesse.

L'impianto agricolo infatti è rappresentato dalla coltivazione di essenze foraggere in continuità produttiva rispetto all'attuale uso dei terreni senza quindi introdurre nuovi elementi rispetto allo stato di fatto. La figura che segue mostra la denominazione dei campi per come indicati negli elaborati di progetto precisando che i campi denominati A, B e C sono interessati sia dalla coltura che dalle strutture costituenti l'impianto fotovoltaico mentre il campo D (mitigazione) è interessato dalla sola coltura. Questo campo è stato

**Ambra Solare 13 S.r.l.**  
**Gruppo Powertis**

identificato quale area di mitigazione perché essendo nella disponibilità del proponente è stato volutamente inserito nel contesto agrivoltaico dell'iniziativa al fine di mitigare la componente suolo. Infatti, non inserendo nel contesto agrivoltaico tale area, di non trascurabile consistenza, la porzione di terreno sarebbe restata incolta con conseguente concreto rischio di abbandono del terreno. Inserendo invece l'area nel contesto della proposta progettuale questa sarà utilizzata ai soli fini agricoli contribuendo alla produttività e quindi al reddito derivante da questa parte d'opera.



**Figura 9 – Denominazione delle aree di impianto**

### Richiesta di chiarimento:

6. *Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quali "Agrifotovoltaico" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianti Agri-voltaici" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono "... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi del PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette linee guida.*

### Chiarimento:

Per come definito dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 di recepimento della direttiva RED II, l'Italia si pone come obiettivo quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050. In questo ambito, gli impianti agrivoltaici costituiscono possibili soluzioni virtuose e migliorative rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard.

Il Ministero della Transizione Ecologica, unitamente al Dipartimento per l'energia, ha diffuso un documento contenente le **"linee guida in materia di impianti agrivoltaici"** emesso in prima versione nel mese di Giugno 2022.

In particolare, la parte II del documento indica le **"CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI SISTEMI AGRIVOLTAICI E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO"**, pertanto, la progettazione dell'iniziativa ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella guida per soddisfare i requisiti del sistema agrivoltaico proposto.

I sistemi agrivoltaici possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali (più o meno dense) e gradi di integrazione ed innovazione differenti, al fine di massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi (fotovoltaico e colturale), e garantire funzioni aggiuntive alla sola produzione energetica e agricola, finalizzate al miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti.

Dal punto di vista spaziale, il sistema agrivoltaico può essere descritto come un "pattern spaziale tridimensionale", composto dall'impianto agrivoltaico, e segnatamente, dai moduli fotovoltaici e dallo spazio libero tra e sotto i moduli fotovoltaici, montati in assetti e strutture che assecondino la funzione agricola, o eventuale altre funzioni aggiuntive, spazio definito "volume agrivoltaico" o "spazio poro".

Sia l'impianto agrivoltaico, sia lo spazio poro si articolano in sottosistemi spaziali, tecnologici e funzionali.



**Ambra Solare 13 S.r.l.**  
**Gruppo Powertis**

Un sistema agrivoltaico è un sistema complesso, essendo allo stesso tempo un sistema energetico ed agronomico. In generale, la prestazione legata al fotovoltaico e quella legata alle attività agricole risultano in opposizione, poiché le soluzioni ottimizzate per la massima captazione solare da parte del fotovoltaico possono generare condizioni meno favorevoli per l'agricoltura e viceversa. Ad esempio, un eccessivo ombreggiamento sulle piante può generare ricadute negative sull'efficienza fotosintetica e, dunque, sulla produzione; o anche le ridotte distanze spaziali tra i moduli e tra i moduli ed il terreno possono interferire con l'impiego di strumenti e mezzi meccanici in genere in uso in agricoltura. Ciò significa che una soluzione che privilegi solo una delle due componenti - fotovoltaico o agricoltura - è passibile di presentare effetti negativi sull'altra.

È dunque importante fissare dei parametri e definire requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.

Un impianto agrivoltaico, confrontato con un usuale impianto fotovoltaico a terra, presenta dunque una maggiore variabilità nella distribuzione in pianta dei moduli, nell'altezza dei moduli da terra, e nei sistemi di supporto dei moduli, oltre che nelle tecnologie fotovoltaiche impiegate, al fine di ottimizzare l'interazione con l'attività agricola realizzata all'interno del sistema agrivoltaico.

Il pattern tridimensionale (distribuzione spaziale, densità dei moduli in pianta e altezza minima da terra) di un impianto fotovoltaico a terra corrisponde, in generale, a una progettazione in cui le file dei moduli sono orientate secondo la direzione est-ovest (angolo di azimuth pari a 0°) ed i moduli guardano il sud (nell'emisfero nord), con un angolo di inclinazione al suolo (tilt) pari alla latitudine meno una decina di gradi; le file di moduli sono distanziate in modo da non generare ombreggiamento reciproco se non in un numero limitato di ore e l'altezza minima dei moduli da terra è tale che questi non siano frequentemente ombreggiati da piante che crescono spontaneamente attorno a loro. Questo pattern - ottimizzato sulla massima prestazione energetica ed economica in termini di produzione elettrica - si modifica nel caso di un impianto agrivoltaico per lasciare spazio alle attività agricole e non ostacolare (o anche favorire) la crescita delle piante.

Le citate linee guida definiscono i seguenti requisiti:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;



Ambra Solare 13 S.r.l.  
Gruppo Powertis

Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrivoltaico è senz'altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica.

Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri:

- **A.1) Superficie minima coltivata:** è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione: si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico,  $S_{tot}$ ) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

- **A.2) LAOR massimo:** è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola: al fine di non limitare l'adizione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo di LAOR del 40 % ( $LAOR \leq 40\%$ )

Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In particolare, dovrebbero essere verificate:

- **B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale** sul terreno oggetto dell'intervento: Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione.

In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.

Per il mantenimento dell'indirizzo produttivo invece, ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di



Ambra Solare 13 S.r.l.  
Gruppo Powertis

produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

- **B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico**, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa: In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico ( $FV_{agri}$  in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ( $FV_{standard}$  in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima:  $FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$

Di seguito si elencano i parametri di progetto necessari per le verifiche dei requisiti secondo le linee guida:

$S_{TOT}$ : SUPERFICIE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO [Ha]	78.57.02
$S_{AGR}$ : SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA [Ha]	56.44.58
$S_{PV}$ : SUPERFICIE DEI MODULI FOTOVOLTAICI [Ha]	22.12.44
$FV_{AGRI}$ : PRODUZIONE ELETTRICA SPECIFICA DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO [GWh/Ha/anno]	1,03

I dati di cui sopra sono riportati all'interno delle relazioni costituenti il progetto definitivo dell'iniziativa.

**A.1) Superficie minima coltivata:** è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione: si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico,  $S_{tot}$ ) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$\frac{S_{AGR}}{S_{TOT}} = \frac{56.44.58}{78.57.02} = 0,72 > 0,70 \quad \text{verificato}$$

**A.2) LAOR massimo:** è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola: al fine di non limitare l'adizione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo di LAOR del 40 % ( $LAOR \leq 40\%$ )



---

$$LAOR = \frac{S_{PV}}{S_{TOT}} = \frac{22.12.44}{78.57.02} = 0,28 < 0,40 \quad \textit{verificato}$$

B.1) **la continuità dell'attività agricola e pastorale** sul terreno oggetto dell'intervento: Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

L'iniziativa in progetto prevede per la parte agricola aree destinate alla produzione Prato, Grano e vecchia, con stima della producibilità attesa e reddito proprio riportati all'interno della relazione Agronomica allegata al progetto definitivo. Il passaggio al nuovo indirizzo produttivo rispetto a quello attualmente presente nell'area (seminativo) aumenta il valore economico riconducibile alla produzione agricola del sito. L'iniziativa verrà dotata di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola durante la fase di esercizio.

*Controllo dell'attività agricola* *verificato*

B.2) **la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico**, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa: In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico ( $FV_{agri}$  in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ( $FV_{standard}$  in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima:

$$\frac{FV_{AGR}}{FV_{STD}} = \frac{1,03}{1,45} = 0,71 > 0,60 \quad \textit{verificato}$$

Dove il valore di  $FV_{STD}$  è stato calcolato simulando un impianto tradizionale nel sito in oggetto costituito da moduli fissi con tilt e orientamento ottimale tale da massimizzare la producibilità energetica dell'impianto solare, normalizzata all'ettaro di superficie. Il valore  $FV_{AGR}$  è invece calcolato come producibilità specifica dell'impianto in oggetto normalizzata all'ettaro di superficie.

Dalle verifiche sopra eseguite, in accordo con le linee guida di riferimento, l'iniziativa proposta rispetta i requisiti minimi per collocarsi quale sistema agrivoltaico.

### Richiesta di chiarimento:

- 7. Si chiedono chiarimenti e rappresentazioni delle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste.*

### Chiarimento:

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in combinazione con l'agricoltura (impianto agrivoltaico) e pertanto, oltre alla produzione di energia elettrica da fonte solare è prevista per l'area una vera e propria attività agricola rappresentata dalla produzione e vendita di foraggio, con reddito proprio stimato all'interno dell'elaborato specialistico allegato al progetto definitivo (cod. elab. *Relazione-Agronomica-M*). Pertanto, tutte le attività di controllo, di manutenzione e di gestione della parte agronomica dell'iniziativa saranno affidate a specifica azienda agricola da individuarsi prima dell'inizio dei lavori e quindi dell'impianto delle specie. La medesima azienda sarà incaricata anche per la manutenzione ed il controllo delle opere a verde di mitigazione garantendo:

- La presenza di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- La dotazione di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'iniziativa risponde ai requisiti di agrivoltaico valutati secondo le linee guida divulgate dal Ministero della Transizione Ecologica e argomentate al punto 7 della presente nota, pertanto i requisiti necessari per la realizzazione, la conduzione e la sostenibilità economica dell'iniziativa sono da ritenersi soddisfatti poiché in accordo con quelli richiesti per tali interventi.

### Richiesta di chiarimento:

- 8. Nella tavola "Layout d'insieme su ortofoto" – Elaborato R.4 si rileva la presenza di un'area, esterna all'area dell'impianto fotovoltaico, indicata quale "Area di mitigazione" che non sembrerebbe essere stata descritta nella Relazione Paesaggistica né nel SIA, dove invece viene indicata, quale mitigazione dell'impatto visivo, solo "una doppia barriera visiva di verde, dapprima con la messa a dimora di alberi lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi autoctone lungo la recinzione". La prima schermatura, costituita dalle alberature lungo la provinciale, non sembra sia stata rappresentata nei fotoinserti prodotti né nelle tavole relative alle opere di mitigazione. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito all'Area di mitigazione rappresentata nella tavola R.4. Si chiede inoltre di approfondire il tema relativo alle misure di mitigazione visiva dell'impianto, tenendo in considerazione le specifiche*



Ambra Solare 13 S.r.l.  
Gruppo Powertis

*caratteristiche del paesaggio rurale interessato dal progetto, caratterizzato da una trama agricola e da una matrice rurale tradizionale, considerato che la proposta di mitigazione dell'impatto visivo del progetto introduce l'intrusione di opere estranee al contesto paesaggistica, snaturandone i luoghi.*

#### **Chiarimento:**

Per come già argomentato al punto 5 della presente, questo campo è stato identificato quale area di mitigazione perché essendo nella disponibilità del proponente è stato volutamente inserito nel contesto agrivoltaico dell'iniziativa al fine di mitigare la componente suolo. Infatti, non inserendo nel contesto agrivoltaico tale area, di non trascurabile consistenza (circa 5.91 Ha), la porzione di terreno sarebbe restata incolta con conseguente concreto rischio di abbandono del terreno. Inserendo invece l'area nel contesto della proposta progettuale questa sarà utilizzata ai soli fini agricoli contribuendo alla produttività e quindi al reddito derivante da questa parte d'opera.

Si precisa inoltre che tale porzione di terreno (Campo D) non sarà provvista di recinzione perimetrale lasciandola quindi nella configurazione ante operam in termini di delimitazione.

Le opere di mitigazione paesaggistica invece sono rappresentate dall'introduzione di elementi schermanti lungo il perimetro delle recinzioni dei soli campi A, B e C. Tali recinzioni si rendono necessarie esclusivamente per scongiurare il rischio di intrusione non autorizzata all'interno dell'area impianto e quindi per ragioni di sicurezza nei confronti di incidenti o furti. Le mitigazioni, da realizzarsi con le specie autoctone proposte, possono essere realizzate in diverse configurazioni. Quella proposta in progetto è rappresentata da doppio filare alternato di specie arbustive ed arboree ma la scrivente è disponibile ad impiantare schermature secondo le eventuali prescrizioni ricevute visto che la natura dell'opera è compatibile dal punto di vista realizzativo ed economico con quanto proposto in fase di progettazione definitiva. Il progetto esecutivo riporterà l'esatto sesto di impianto per la mitigazione visiva conseguente all'autorizzazione.

## 9. Aspetti Archeologici

### Richiesta di chiarimento:

Si riporta di seguito quanto indicato in merito agli aspetti archeologici del competente Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico con la nota allegata, che recepisce le richieste della competente Soprintendenza ABAP:

*<< La Soprintendenza comunica che il progetto in esame, stante l'ampiezza dell'intervento, comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo. L'area di intervento ricade infatti nell'Ambito dell'Alta Murgia, territorio caratterizzato da una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto, dovute alla lunga frequentazione antropica (dal Paleolitico all'età medioevale) legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia e che ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse, le cui evidenze si trovano spesso localizzate lungo le vie di comunicazione. Nel territorio circostante è localizzato il più importante insediamento peuceta della Puglia, Botromagno, il sito di Ciccotto e diversi siti individuati a seguito di ricerche di superficie; a circa 3 km a nord del progetto è presente il percorso del tratturello Tolve Gravina n. 71 e, secondo l'ipotesi ricostruttiva di Alastair Small, è da collocare il tracciato della Via Appia.*

*L'ufficio territoriale fa presente che, sebbene negli elaborati archeologici prodotti ai sensi del c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 sia definito un rischio medio per l'area in corrispondenza della fine del cavidotto e l'angolo NW della Stazione Utente, in quanto il buffer di rischio interferisce con il sito n. 23, e un rischio basso per tutte le restanti parti delle opere in progetto, e sia precisato << che data la ricchezza del patrimonio storico-archeologico nelle zone limitrofe all'area di interesse, e la mancata delimitazione di alcuni contesti, non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo>>, la Relazione archeologica presenta numerose carenze e imprecisioni che non consentono di valutare in modo circostanziato l'impatto del progetto. Ciò nonostante, considerata la <<densità rilevante di presenze archeologiche>> del territorio circostante, la Soprintendenza evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità. Le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza).*

*Ciò premesso, questo Servizio concorda con la richiesta di integrazioni avanzata dalla Soprintendenza, in particolare:*

*"...rielaborazione delle Carte del rischio e potenziale archeologico.*

*Agli esiti della trasmissione della suddetta documentazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 saranno richiesti prospezioni geofisiche (da definire sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine) e saggi archeologici (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, la collocazione ed estensione dei quali potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche)".*

*La suddetta documentazione dovrà conformarsi alle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato*



**Ambra Solare 13 S.r.l.**  
**Gruppo Powertis**

*nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), in base al quale sono definite per legge le fasi procedurali e conclusione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.*

*Si specifica infine che, come specificato dalle precedette linee guida al punto 5.1, <<qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici>>: in caso, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del medesimo Codice, la documentazione necessaria a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio archeologico coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c.9 del citato art. 25.*

*Si richiede quindi di perfezionare al più presto con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal co. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi in osservanza alle disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione archeologica definitiva" di cui al co. 9 del citato art. 25 (art. 8 D.P.C.M. 14 febbraio 2022) indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23 co.5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE)>>.*

#### **Chiarimento:**

in merito agli aspetti archeologici si precisa che l'impianto in questione rientra in un comprensorio con accertata minore percentuale di siti archeologici rispetto a tutto il territorio comunale di Gravina, come si può ben apprezzare dalla tavola A.4.3. Gli altri infatti ricadono in quello di Irsina, in provincia di Matera.

Si tratta poi di siti accertati non su base stratigrafica, come riferito nel parere di competenza, ma di siti rinvenuti e segnalati nel corso di attività di raccolta di materiale di superficie; fattore questo che, a causa delle arature profonde, avrebbe potuto causare anche la completa cancellazione di eventuali presenze nel sottosuolo.

Nel parere viene citato il sito di Botromagno che, come si può apprezzare dalla cartografia allegata alla relazione, dista circa 6 km in linea d'aria dal limite dell'area di impianto e in ogni caso separato da un'ampia vallata situandosi sul versante collinare opposto. Rientra anche fuori dall'area di buffer di 5 km rispetto alle altre opere legate a questo impianto energetico.

Ancora i due siti 16 e 23, segnalati dalle ricognizioni dei Canadesi nelle vicinanze del progetto, ricadono poco fuori dal perimetro dell'impianto (16) e a più di cento metri rispetto al tratto terminale del cavidotto (23). Si tratta nello specifico di siti di età ellenistica e dunque di modeste fattorie rurali che non possono presentare una estensione ragguardevole come avranno successivamente le ville e i pagi di età romana. Si tratta di presenze puntiformi con superficie occupata molto ridotta. Non è un caso che la lettura fotointerpretativa non abbia rilevato alcuna anomalia.



**Ambra Solare 13 S.r.l.**  
**Gruppo Powertis**

Questi fattori, insieme alla distanza dalle opere in progetto, hanno dunque fatto ragionevolmente ritenere di poter assegnare ai tratti di progetto più prossimi un valore di rischio medio e non medio-alto o alto.

Al fine di produrre la documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di cui al richiamato D.Lgs. 50/2016, conformata alle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicate in GU, serie generale m. 88 del 14 aprile 2022), la scrivente società ha già attivato la procedura con la Soprintendenza territorialmente competente al fine di perfezionare l'accordo previsto dal comma 14 dell'art. 15 del D.Lgs. 50/2016 mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione Archeologica Definitiva" di cui al comma 9 del citato art. 15.

A dimostrazione di quanto sopra si allega comunicazione intercorsa con la competente Soprintendenza di cui all'allegato (ALL. C) alla presente.

#### **Richiesta di chiarimento:**

- 10. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 9 della presente nota.*

#### **Chiarimento:**

Visto che i chiarimenti riportati non modificano le risultanze dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica, non si è ritenuto necessario riportare i chiarimenti di cui al presente documento all'interno degli elaborati non oggetto di revisione, intendendo il presente documento quale parte integrante e sostanziale degli elaborati prodotti.

## **10. Conclusioni**

Con la presente si ritiene di aver risposto alle richieste di chiarimento restando a disposizione per ogni altra eventuale delucidazione.